



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI
 GIUSEPPE GRASSO
 CHIARA BESSO MARCHEIS
 REMO CAPONI
 ANNACHIARA MASSAFRA

Oggetto:
 SANZIONI
 AMMINISTRATIVE
 Ad. 14/05/2025
 Presidente
 Cons. Rel.
 Consigliere
 Consigliere
 Consigliere
 Consigliere
 CC
 R.G.N.
 24011/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24011/2022 R.G. proposto da:

MOBILIA FABRIZIO, rappresentato e difeso da se stesso, con
 domicilio digitale presso il proprio indirizzo pec;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI MESSINA
 domiciliati, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
 Roma, Via dei Portoghesi, 12;

–resistenti–

avverso la sentenza n. 341/2022 del TRIBUNALE DI MESSINA,
 depositata il 23/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
 14/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Osserva

1. L'avvocato Fabrizio Mobilia, con ricorso ex art. 203 D.L. n. 285/1992, oppose dinanzi al Prefetto di Messina il processo verbale di violazione alla norme del Codice della Strada n. H4096244/13/V/0



(prot. 057352), a mezzo del quale era stata elevata sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, co. 1/F e 15 c.d.s.

1.1. Il Prefetto di Messina rigettò il ricorso e notificò al ricorrente ordinanza di ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di € 66,60.

2. L'avvocato Mobilia oppose l'anzidetto provvedimento ex art. 205 D.L. n. 285/1992, dinanzi al Giudice di pace di Messina.

2.1. Il Giudice di pace accolse il ricorso, annullò il provvedimento opposto e compensò tra le parti le spese del giudizio ritenendo sussistenti <<evidenti motivi di opportunità, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente si è difeso da sé stesso>>.

3. Il ricorrente, impugnò il suddetto provvedimento con unico motivo con il quale contestò la disposta compensazione integrale delle spese processuali, stante la non ricorrenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi previste dal testo vigente "ratione temporis" dell'art. 92 cod. proc. civ..

4. Il Tribunale di Messina rigettò l'unico motivo di appello proposto dal ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni:

- le argomentazioni addotte dal Giudice di pace, con le quali erano state compensate le spese di lite, dovevano considerarsi congrue;
- nel caso di specie, infatti, sussisteva <<unicamente un difetto di normazione da parte del Comune nell'adottare gli atti che giustificano l'adozione della ZTL, alla luce dell'allora recente giurisprudenza citata>>;
- la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, rientrava comunque nel potere discrezionale del Giudice di Pace;

4. Il Mobilia propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cod. proc. civ.

5. Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. <<e del correlativo principio di soccombenza>>, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 co. 2 cod. proc. civ., stante <<la motivazione radicalmente illogica ed erronea (e quindi sostanzialmente omessa o "apparente") per giustificare il regolamento di integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado pur in assenza delle relative ipotesi tassative di riferimento previste dal medesimo art. 92, 2º comma, c.p.c. (art. 360, nnº 3 e 4 c.p.c.)>>.

Questa la sintesi delle critiche mosse:

- la piena fondatezza dell'impugnazione avanzata in primo grado avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., l'integrale carico delle spese processuali in capo alla parte soccombente;
- in particolar modo, la motivazione data dal Tribunale aveva violato il principio di causalità sotteso alla disciplina della soccombenza;
- l'unico criterio in base al quale il giudice è tenuto a regolare le spese di lite <<è certamente correlato all'essere stata (o meno) la domanda della parte vittoriosa ritenuta meritevole della tutela giurisdizionale invocata mediante il raggiungimento del bene della vita richiesto>>, tutela che, nel caso di specie, era rappresentata, per l'appunto, dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio. Doveva, pertanto, escludersi che il richiamo a generiche ragioni di opportunità, o l'ulteriore circostanza che l'avvocato si fosse avvalso della facoltà di difendersi personalmente, potessero configurare legittimo motivo di compensazione;
- infine, il Tribunale aveva errato nel fondare la compensazione delle spese, sul fatto che il Comune di Messina non avesse ancora provveduto agli atti necessari per la legittima adozione della ZTL, in quanto proprio dall'accertato difetto di normazione da parte del

Comune <<era derivato l'accoglimento della domanda caducatoria utilmente sperimentata dal ricorrente>>.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Dopo l'intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020).

Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Tribunale di Messina si pone al di fuori del paradigma normativo: a) non è dubbio che la decisione non trovi giustificazione plausibile nella circostanza che la parte abbia agito valendosi della qualità di avvocato, piuttosto che rivolgendosi ad altro professionista; b) l'aver, poi, accertato che l'accoglimento dell'opposizione era era dipesa dall'illegittima istituzione della ZTL non soddisfa il preceitto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da una tale considerazione - che conferma l'illegittimità della sanzione amministrativa - non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle

situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio, demandandosi al giudice del rinvio il riesame della vicenda sul punto delle spese processuali, oltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 14 maggio 2025.

Il Presidente

Milena Falaschi

